



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7878 del 18/10/2021

Fasc. n 2002.18.11/2001/663

Oggetto: SDS Service S.r.l. con sede legale in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto sito in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2021-2023;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 6/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- Rep. n. 8/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31.03.2021, e successive modificazioni. avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023” che prevede l’obiettivo n. 18228, riferito al programma PG0903, CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2021-2023 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Premesso che la Società SDS Service S.r.l., con sede legale ed impianto in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione di R.G. n. 4339 del 15.06.2018 avente per oggetto: “SDS Service S.r.l. con sede legale ed insediamento in Colturano (MI), Via Generale dalla Chiesa n. 6. Rinnovo dell’autorizzazione unica all’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e contestuale rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs. 152/06”;
- Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 8789 del 9.12.2020, avente per oggetto: “SDS Service S.r.l. con sede legale in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6. Autorizzazione unica per variante sostanziale all’impianto sito in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06”;
- Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 1350 del 15.02.2021, avente per oggetto: “SDS Service S.r.l. con sede legale in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6. Rettifica e contestuale modifica dell’Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 8789 del 9.12.2020. Art. 208 del d.lgs. 152/06”;

Vista l’istanza presentata dall’Impresa SDS Service S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 3.07.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 103827) e completata in data 12.09.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 137390) su richiesta di documentazione integrativa del 6.07.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 105311), volta ad ottenere la variante non sostanziale all’autorizzazione dell’impianto sito in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6;

Vista la nota del 13.09.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 137644), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100336) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Preso atto che trattasi di variante non sostanziale, consistente nella revisione delle aree di stoccaggio in messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) senza modifica dei quantitativi complessivi autorizzati e nella revisione delle operazioni di trattamento (R12) sui seguenti EER 150101, 150102, 150104, 150105, 150106 e 150110*, questa Città Metropolitana ha ritenuto, come previsto dalla d.d.g. n. 6907 del 25 luglio 2011, di non chiedere parere ad A.T.S. Città Metropolitana di Milano, all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, al Comune di Cornaredo e al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano;

Rilevato che, in merito agli adempimenti ai regolamenti POPS, REACH e CLP, in data 6.10.2021 (prot. gen. n. 152572) la Società ha inviato proprie valutazioni concludendo che "Tutti gli EOW sono esenti dalla registrazione perchè si applica l'art.2(7) b) e l'allegato V voce 7. Per gli usi in cui si rientra nella definizione di articoli, non essendoci SVHC 0,1% non ci sono particolari adempimenti. Per le tipologie di contenitori recuperati, elencati al precedente punto 1, si rientra, per l'uso specifico, nella definizione di articolo. Pertanto, non sussiste per tali articoli l'obbligo della SDS, dell'etichettatura e della notifica al database C&L. E presente dichiarazione di conformità per gli EOW";

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione dell'autorizzazione di variante non sostanziale all'Impresa SDS Service S.r.l. dell'impianto sito in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 992,00.= ricevuta del versamento effettuato il 20.05.2021;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 18.10.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 160473) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Elaborato grafico avente oggetto: "Istanza di varianti non sostanziali ex 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Planimetria del complesso - stato di progetto - tav. n. 2 dell'1.02.2021 Rev. dell'8.09.2021";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, la variante non sostanziale per la gestione dell'impianto sito in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6 di cui all'autorizzazione rilasciata con atto di R.G. n. 4339 del 15.06.2018 e s.m.i. a favore dell'Impresa SDS Service S.r.l. con sede legale in Colturano (MI), Via Generale Dalla Chiesa n. 6 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 18.10.2021, e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 4339 del 15.06.2018 che fissa la scadenza al **27.06.2027**;
2. sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni previste dalla Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 4339 del 15.06.2018 e s.m.i. tranne quelle espressamente modificate con il presente provvedimento;
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
4. l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;
5. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 6. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo;

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa SDS Service S.r.l., al Comune di Colturano, all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza e A.T.S. territorialmente competenti, al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano e al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;

- il presente provvedimento è trasmesso ad ATS Milano Città Metropolitana, competente nell'attività di vigilanza nell'ambito del Piano Nazionale di Controllo sulle sostanze chimiche;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi;

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01191536870698;

€3,00: 01191536907613;

Fascicolo 2000.18.11/2001/663

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: SDS Service S.r.l. con sede legale ed insediamento in Colturano (MI), Via Generale Della Chiesa n. 6. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto di recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e per l'ottenimento di EOW "caso per caso" "fusti di metallo e cisternette di plastica" ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR181515
RAGIONE SOCIALE	SDS Service S.r.l.
C.F./P.IVA	08376400159
SEDE LEGALE	Colturano (MI), Via Generale Della Chiesa n. 6
SEDE OPERATIVA	Colturano (MI), Via Generale Della Chiesa n. 6
CODICE ATECO	46.75.02

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	1
Particella catastale	Mappale n. 170
Gauss Boaga x	1526006
Gauss Boaga y	5025659
Via/Piazza/Località	Via Generale Della Chiesa n. 6
Comune	Colturano
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input checked="" type="checkbox"/> Modifica
Data di rilascio autorizzazione:	15 giugno 2018
Scadenza autorizzazione:	30 agosto 2027

Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R3, R4, R12) <input type="checkbox"/> Smaltimento (D13) <input checked="" type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” (R3, R4) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15
-------------------	---

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 3.07.2021 (prot. gen Città metropolitana n. 103827) e completata in data 12.09.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 137390) su richiesta di documentazione integrativa del 6.07.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 105311);
- 3.2** Avvio del procedimento il 13.09.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 137644);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perché trattasi di variante non sostanziale;
- 3.4** Conferenze di servizi non sono state indette perché trattasi di variante non sostanziale;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 13.09.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 137644) al 6.10.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 152572);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 594,08 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola: “Istanza di varianti non sostanziali ex 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Planimetria del complesso - stato di progetto.” - tav. n. 2 dell'1.02.2021 Rev. dell'8.09.2021.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 4339 del 15.06.2018 e s.m.i.:

- revisione delle aree di stoccaggio in messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) senza modifica dei quantitativi complessivi autorizzati;
- revisione delle operazioni di trattamento (R12) sui seguenti EER 150101 - 150102 - 150104 - 150105 - 150106 150110*.

Presso l'impianto è esercitata la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi. Con l'operazione di recupero R12 sono identificati: selezione/cernita, sconfezionamento, lavaggio contenitori e raggruppamento in deroga/non in deroga all'Art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Con l'operazione di smaltimento D13 sono identificati: sconfezionamento e raggruppamento in deroga/non in deroga all'Art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i... L'attività di recupero consiste nel recuperare fusti e cisternette di plastica e metallo. Si prevede l'ottenimento di End of Waste “caso per caso” sulla base delle “Linee guida ISPRA per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06”, delibera del Consiglio SNPA, descritte nel presente allegato tecnico. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera;

1. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

1.1 conferiti da terzi:

- 1.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 96 mc;
- 1.1.2** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 170 mc;
- 1.1.3** messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 8 mc;
- 1.1.4** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi: 285 mc;

1.2 derivanti dall'attività di trattamento:

- 1.2.1** 6.2.1 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 60 mc;
- 1.2.2** 6.2.3 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi: 5 mc;

2. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4, R12) e smaltimento (D13) sono pari a 12.690 tonnellate anno e 92,16 ton giorno;

3. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4, R12) e smaltimento (D13) sono pari a 7.300 tonnellate anno e 29,20 ton giorno quantitativo massimo;
4. Il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che é possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi é pari a 16 mc, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a 1 anno, oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;
5. sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:
 - 5.1.1 Contenitori in Polietilene di max 8 mc;
 - 5.1.2 Contenitori in lamiera di Acciaio di max 8 mc;
6. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI					
				R3	R4	R12	R13	D13	D15
060315	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	1, 4			X	X	X	X
060316		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	1, 2			X	X	X	X
061302	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)	1, 4			X	X	X	X
070101	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	1, 3, 10			X	X	X	X
070104	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	1, 3, 10			X	X	X	X
070110	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
070213		rifiuti plastici	1, 2			X	X	X	X
070508	*	altri fondi e residui di reazione	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
070510	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
070513	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
070514		rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513	1, 2			X	X	X	X
070601	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	1, 3, 10			X	X	X	X
070603	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	1, 3, 10			X	X	X	X
070604	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	1, 3, 10			X	X	X	X
070607	*	fondi e residui di reazione, alogenati	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
070608	*	altri fondi e residui di reazione	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
070609	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
070610	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	1, 3, 4			X	X	X	X
070612		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	1, 2, 10			X	X	X	X
070701	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	1, 3, 10			X	X	X	X
070703	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	1, 3, 10			X	X	X	X
070704	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	1, 3, 10			X	X	X	X
070710	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	1, 3, 4			X	X	X	X
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	1, 2, 10			X	X	X	X
080113	*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI					
				R3	R4	R12	R13	D13	D15
080114		fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	1, 2, 10			X	X	X	X
080115	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 3, 10			X	X	X	X
080116		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	1, 2, 10			X	X	X	X
080117	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	1, 2, 10			X	X	X	X
080119	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 3, 10			X	X	X	X
080120		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	1, 2, 10			X	X	X	X
080121	*	residui di pittura o di sverniciatori	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
080201		polveri di scarti di rivestimenti	1, 2			X	X	X	X
080308		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	1, 2, 10			X	X	X	X
080312	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	1, 2, 10			X	X	X	X
080314	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
080315		fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314	1, 2, 10			X	X	X	X
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	1, 2, 10			X	X	X	X
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	1, 2, 10			X	X	X	X
080411	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	1, 2, 10			X	X	X	X
080413	*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 3, 10			X	X	X	X
080414		fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	1, 2, 10			X	X	X	X
080415	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1, 3, 10			X	X	X	X
080416		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	1, 2, 10			X	X	X	X
090101	*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	1, 3, 10			X	X	X	X
090104	*	soluzioni fissative	1, 3, 10			X	X	X	X
110109	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
110110		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	1, 2, 10			X	X	X	X



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI					
				R3	R4	R12	R13	D13	D15
110111	*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	1, 3, 10			X	X	X	X
110112		soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 110111	1, 2, 10			X	X	X	X
110113	*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
110114		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	1, 2, 10			X	X	X	X
110116	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	1, 4			X	X	X	X
120101		limatura e trucioli di materiali ferrosi	1, 2			X	X	X	X
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi	1, 2			X	X	X	X
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	1, 2			X	X	X	X
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi	1, 2			X	X	X	X
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	1, 2			X	X	X	X
120109	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	1, 3, 10			X	X	X	X
120112	*	cere e grassi esauriti	1, 3, 4			X	X	X	X
120113		rifiuti di saldatura	1, 2			X	X	X	X
120114	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	1, 2, 10			X	X	X	X
120116	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
120117		materiale abrasivo di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 120116	1, 2			X	X	X	X
120118	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	1, 2			X	X	X	X
120199		rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai nastri abrasivi, cascami di lavorazione, componenti di macchine e attrezzature industriali</i>)	1, 2, 12			X	X	X	X
120301	*	soluzioni acquose di lavaggio	1, 3, 10			X	X	X	X
120302	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
130104	*	emulsioni clorate	1, 3, 10			X	X	X	X
130105	*	emulsioni non clorate	1, 3, 10			X	X	X	X
130113	*	altri oli per circuiti idraulici	1, 3, 10			X	X	X	X
130204	*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	1, 3, 10			X	X	X	X
130205	*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	1, 3, 10			X	X	X	X
130206	*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	1, 3, 10			X	X	X	X
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	1, 3, 10			X	X	X	X
130703	*	altri carburanti (comprese le miscele)	1, 3, 10			X	X	X	X
140601	*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	1, 3			X	X	X	X
140602	*	altri solventi e miscele di solventi alogenati	1, 3, 10			X	X	X	X
140603	*	altri solventi e miscele di solventi	1, 3, 10			X	X	X	X
140604	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
140605	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
150101		imballaggi in carta e cartone	1, 2, 12, 14			X	X	X	X



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI					
				R3	R4	R12	R13	D13	D15
150103		imballaggi in legno	1, 2, 12			X	X		X
150105		imballaggi in materiali compositi	1, 2, 12, 14			X	X	X	X
150106		imballaggi in materiali misti	1, 2, 12, 14			X	X	X	X
150109		imballaggi in materia tessile	1, 2, 12			X	X	X	X
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	1, 4			X	X	X	X
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	1, 2, 12			X	X	X	X
160103		pneumatici fuori uso	1, 2, 12			X	X	X	X
160107	*	filtri dell'olio	1, 4			X	X	X	X
160110	*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	1, 4			X	X	X	X
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	1, 2			X	X	X	X
160113	*	liquidi per freni	1, 3, 10			X	X	X	X
160114	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	1, 3, 10			X	X	X	X
160115		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	1, 2, 10			X	X	X	X
160117		metalli ferrosi	1, 2, 12			X	X	X	X
160118		metalli non ferrosi	1, 2, 12			X	X	X	X
160119		plastica	1, 2, 12			X	X	X	X
160120		vetro	1, 2, 12			X	X	X	X
160121	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	1, 4			X	X	X	X
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	1, 6			X	X		
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	1, 7			X	X		
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	1, 6			X	X	X	X
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	1, 2, 7, 12			X	X	X	X
160303	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	1, 2, 10			X	X	X	X
160305	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	1, 2, 10			X	X	X	X
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	1, 2			X	X	X	X
160506	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
160507	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
160508	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
160509		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di	1, 2, 10			X	X	X	X



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI					
				R3	R4	R12	R13	D13	D15
		cui alle voci 160506, 160507 e 160508							
160601	*	batterie al piombo	1, 5			X	X		
160602	*	batterie al nichel-cadmio	1, 5			X	X		
160603	*	batterie contenenti mercurio	1, 5			X	X		
160604		batterie alcaline (tranne 160603)	1, 8			X	X		
160605		altre batterie ed accumulatori	1, 8			X	X		
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	1, 2			X	X	X	X
160802	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	1, 4			X	X	X	X
161001	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	1, 3, 10			X	X	X	X
161002		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	1, 2, 10			X	X	X	X
161003	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	1, 3, 10			X	X	X	X
161004		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	1, 2, 10			X	X	X	X
170201		legno	1, 2, 12			X	X	X	X
170202		vetro	1, 2, 12			X	X	X	X
170203		plastica	1, 2, 12			X	X	X	X
170401		rame, bronzo, ottone	1, 2, 12			X	X	X	X
170402		alluminio	1, 2, 12			X	X	X	X
170403		piombo	1, 2, 12			X	X	X	X
170404		zinco	1, 2, 12			X	X	X	X
170405		ferro e acciaio	1, 2, 12			X	X	X	X
170406		stagno	1, 2, 12			X	X	X	X
170407		metalli misti	1, 2, 12			X	X	X	X
170409	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	1, 2			X	X	X	X
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
170604		materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	1, 2, 12			X	X	X	X
170801	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
170802		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	1, 2, 12			X	X	X	X
170903	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1, 2, 12			X	X	X	X
180106	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	1, 3, 4, 10			X	X	X	X
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	1, 2, 10			X	X	X	X
180108	*	medicinali citotossici e citostatici	1, 3, 4			X	X	X	X
180109		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	1, 2, 10			X	X	X	X
180110	*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi	1, 4			X	X	X	X

Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI					
				R3	R4	R12	R13	D13	D15
		odontoiatrici							
180207	*	medicinali citotossici e citostatici	1, 3, 4			X	X	X	X
180208		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	1, 2, 10			X	X	X	X
190110	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	1, 4			X	X	X	X
190904		carbone attivo esaurito	1, 2			X	X	X	X
191211	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	1, 4			X	X	X	X
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	1, 2, 12			X	X	X	X
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	1, 6			X	X		
200125		oli e grassi commestibili	1, 2			X	X	X	X
200127	*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	1, 3, 4			X	X	X	X
200128		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	1, 2, 10			X	X	X	X
200131	*	medicinali citotossici e citostatici	1, 3, 4			X	X	X	X
200132		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	1, 2			X	X	X	X
Codici oggetto di End of Waste "caso per caso"									
150102		imballaggi in plastica	1, 2, 9, 12, 14	X		X	X	X	X
150104		imballaggi metallici	1, 2, 9, 12, 14		X	X	X	X	X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	1, 4, 9, 14	X	X	X	X	X	X

7. Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNAPA, recante - "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso":

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	EER pertinenti alla casistica specifica
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate. 150104
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate. 150110* contenitori in metallo
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie. 150102, 150110* contenitori in Polietilene

Breve descrizione del Processo di recupero	Controllo preliminare finalizzato a verificare l'assenza di parti danneggiate e la conservazione delle caratteristiche di impermeabilità e resistenza nei confronti dei liquidi. Lavaggio con macchina lavafusti SERIES X51 - Mod. L122/08, finalizzata alla rimozione delle sostanze inquinanti presenti all'interno ed all'esterno dei contenitori considerati;
EER coinvolti in recupero	150102, 150110*
Utilizzi previsti delle EoW	Riutilizzo tal quale come imballaggi
EoW (Breve descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo)	<p>I prodotti recuperati saranno costituiti da fusti e taniche in Polietilene/fusti in lamiera di acciaio rigenerati, ovvero integri e privi di sostanze contaminanti, aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dei prodotti di nuova fornitura. Tali contenitori saranno conformi rispetto a quanto previsto dalla Normativa ONU in merito agli imballaggi omologati UN, ovvero riconducibili alla seguente classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusti in Polietilene dotati di coperchio non amovibile: N. ONU 1H1/Y 1,6/200 N. ONU 1H1/Y 1,6/250 N. ONU 1H1/Y 1,9/200 N. ONU 1H1/Y 1,9/250 • Fusti in Polietilene dotati di coperchio amovibile: Da n. ONU 1H2/X 60/S a n. ONU 1H2/X 360/S • Taniche in Polietilene dotate di coperchio non amovibile: ONU 3H1/Y 1,6/150 ONU 3H1/Y 1,6/200 ONU 3H1/Y 1,6/250 ONU 3H1/Y 1,9/150 ONU 3H1/Y 1,9/200 ONU 3H1/Y 1,9/250 <p>Fusti in lamiera di acciaio dotati di coperchio non amovibile: N. ONU 1A1/Y 1,6/200 N. ONU 1A1/Y 1,9/200 N. ONU 1A1/Y 1,9/270</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusti in lamiera di acciaio dotati di coperchio amovibile: Da n. ONU 1A2/X 150/S a n. ONU 1A2/X 270/S <p>I prodotti recuperati saranno sottoposti a controllo finalizzato a verificare l'assenza di parti danneggiate e la conservazione delle caratteristiche di impermeabilità e resistenza nei confronti dei liquidi. Viene inoltre verificata, mediante controllo visivo, l'assenza di sostanze inquinanti e/o altri materiali indesiderati.</p>

7.1 Istruttoria tecnica relativa alla valutazione della sussistenza delle condizioni eD il rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l'ottenimento di un E.O.W.:

7.1.1 Verifica di conformità alla definizione di E.O.W. di cui all'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006:

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:	
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	I prodotti recuperati, sono destinati al riutilizzo presso la clientela, sotto forma di fusti e taniche in Polietilene/fusti in lamiera di acciaio rigenerati, ovvero integri e privi di sostanze contaminanti, da utilizzare ai fini del deposito dei rifiuti che verranno successivamente ritirati e gestiti da parte della Ditta SDS SERVICE. Tali contenitori rigenerati vengono forniti in sostituzione dei contenitori nuovi, in quanto aventi le medesime caratteristiche.



<p>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;</p>	<p>I prodotti recuperati, costituiti da fusti e taniche in Polietilene/fusti in lamiera di acciaio rigenerati, sono forniti alla clientela, al fine di essere utilizzati per il deposito dei rifiuti che verranno successivamente ritirati e gestiti da parte della Ditta SDS SERVICE. Ciò a seguito della sottoscrizione di appositi contratti commerciali, i quali prevedono anche la fornitura dei contenitori suddetti, nuovi o rigenerati. Si precisa infine che i contenitori rigenerati sono mantenuti presso il complesso SDS SERVICE per un periodo di tempo limitato, usualmente inferiore a 60 giorni, durante il quale, anche in considerazione delle caratteristiche dei contenitori considerati, non possono verificarsi fenomeni di degradazione e/o perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;</p>	<p>I prodotti recuperati sono costituiti da fusti e taniche in Polietilene/fusti in lamiera di acciaio rigenerati, ovvero integri e privi di sostanze contaminanti, aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dei prodotti di nuova fornitura. Tali contenitori sono conformi rispetto a quanto previsto dalla Normativa ONU in merito agli imballaggi omologati UN, ovvero riconducibili alla seguente classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusti in Polietilene dotati di coperchio non amovibile: N. ONU 1H1/Y 1,6/200 N. ONU 1H1/Y 1,6/250 N. ONU 1H1/Y 1,9/200 N. ONU 1H1/Y 1,9/250 • Fusti in Polietilene dotati di coperchio amovibile: Da n. ONU 1H2/X 60/S a n. ONU 1H2/X 360/S • Taniche in Polietilene dotate di coperchio non amovibile: ONU 3H1/Y 1,6/150 ONU 3H1/Y 1,6/200 ONU 3H1/Y 1,6/250 ONU 3H1/Y 1,9/150 ONU 3H1/Y 1,9/200 ONU 3H1/Y 1,9/250 • Fusti in lamiera di acciaio dotati di coperchio non amovibile: N. ONU 1A1/Y 1,6/200 N. ONU 1A1/Y 1,9/200 N. ONU 1A1/Y 1,9/270 • Fusti in lamiera di acciaio dotati di coperchio amovibile: Da n. ONU 1A2/X 150/S a n. ONU 1A2/X 270/S
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p>	<p>I contenitori rigenerati risultano del tutto simili ai prodotti di nuova fornitura. Il riciclo dei contenitori suddetti determina, infatti, una riduzione dei quantitativi di rifiuti di imballaggi prodotti. Inoltre, il processo di trattamento utilizzato risulta tale da minimizzare l'utilizzo di acqua e di detersivi, limitando la produzione di rifiuti liquidi. Infine, gli imballaggi rigenerati, una volta divenuti non idonei al riutilizzo successivo, possono essere conferiti a soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di recupero di materia.</p>
<p>Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.</p>	

7.1.2 Criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019:

Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate	
<p>Criteri</p>	<p>Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 Si utilizzano come criteri quelli di cui al DM 05/02/98 e del DM 161/02</p>
<p>1</p>	<p>Materiali in entrata ammissibili</p> <p>I codici EER per cui è previsto il recupero attraverso operazioni R13, R4 e R3 non ricompresi nel DM del 05 febbraio 1998 e nel DM n. 161 del 12/06/2002 sono i seguenti: 150102 Imballaggi in plastica 150110* Imballaggi contenenti sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</p>



2	Processi e tecniche di trattamento consentiti	I processi e le tecniche di trattamento adottati dalla Ditta SDS SERVICE consistono in una fase di lavaggio, ottenuta mediante macchina lavafusti SERIES X51 - Mod. L122/08, finalizzata alla rimozione delle sostanze inquinanti presenti all'interno ed all'esterno dei contenitori in Polietilene/lamiera di acciaio. Il processo di trattamento risulta tale da garantire, per quanto riguarda i contenitori considerati, le caratteristiche di integrità e di tenuta nei confronti dei liquidi.
3	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Al fine di valutare i criteri di qualità in base ai quali risulta cessata la qualifica degli stessi come rifiuto dei materiali, costituiti da contenitori in plastica/metallo, derivanti dalle attività di recupero (R3, R4) svolte presso l'impianto in oggetto, la Ditta SDS SERVICE provvede a verificare il rispetto dei requisiti per definire i fusti e cisternette in EOW. In caso di esito positivo delle verifiche, i contenitori vengono considerati idonei al riutilizzo successivo, ovvero ad essere forniti alla clientela con lo scopo di consentire il deposito dei rifiuti prodotti dalle proprie attività.
4	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento,	Per quanto riguarda i sistemi di gestione, adottati dalla Ditta, gli stessi sono finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5	Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Allegata autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato.

In allegato n. 2: Modello di dichiarazione di conformità della parte in assenza di modello tipo;

7.1.3 Condizioni e criteri da seguire una volta individuata la casistica di cui al punto precedente:

7.1.3.1 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione, Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CONDIZIONI

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/ o per scopi specifici	Definire usi sostanza che cessa la qualifica di rifiuto con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. I materiali ottenuti con la presente autorizzazione dall'impianto di recupero rifiuti, nella fattispecie fusti e taniche in polietilene/fusti in lamiera di acciaio rigenerati	<p>1. Uso previsto (ad es. processo, funzione, pre-trattamento necessario) Fusti e taniche in Polietilene/fusti in lamiera di acciaio rigenerati, ovvero integri e privi di sostanze contaminanti, da utilizzare ai fini del deposito dei rifiuti che verranno successivamente ritirati e gestiti da parte della Ditta</p> <p>2. Materia prima sostituita Fusti e taniche in Polietilene/fusti in lamiera di acciaio di nuova fornitura</p> <p>3. Caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, e confronto con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c.) Fusti e taniche in Polietilene di capacità 10 ÷ 200 litri, integri e dotati di requisiti di tenuta nei</p>	<p>Individuazione in modo certo e univoco di reimpiego dell'EoW</p> <p>Le modalità di reimpiego degli EoW sono state definite in modo certo ed univoco</p>	<p>Uso e usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con indicazione delle tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima.</p> <p>Utilizzo da parte della clientela della Ditta SDS SERVICE ai fini del deposito dei rifiuti che</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>confronti dei liquidi, puliti internamente ed esternamente, ovvero caratterizzati dalla presenza di idoneo sistema di chiusura funzionante. Essi risultano dotati di caratteristiche tali da risultare del tutto simili ai prodotti di nuova fornitura</p> <p>Fusti in lamiera di acciaio di capacità 50 ÷ 200 litri, integri e dotati di requisiti di tenuta nei confronti dei liquidi, puliti internamente ed esternamente, ovvero caratterizzati dalla presenza di idoneo sistema di chiusura funzionante. Essi risultano dotati di caratteristiche tali da risultare del tutto simili ai prodotti di nuova fornitura</p> <p>4. Attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese Non è attività sperimentale</p>		<p>verranno successivamente ritirati e gestiti da parte della Ditta SDS SERVICE stessa</p>
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p><i>Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i></p> <p>nella fattispecie fusti e taniche in polietilene/fusti in lamiera di acciaio rigenerati</p>	<p>1. Mercato esistente per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima.</p> <p>Esiste un mercato consistente nella clientela della Ditta SDS SERVICE, alla quale vengono forniti in contenitori rigenerati, allo scopo di essere utilizzati per il deposito dei rifiuti che verranno successivamente ritirati e gestiti dalla Ditta SDS SERVICE stessa.</p> <p>2. Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <p>I. Contratti commerciali</p> <p>II. Lettere di intenti, ordini ecc..</p> <p>III. Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita</p> <p>La fornitura dei contenitori rigenerati avviene previa sottoscrizione di appositi contratti commerciali con la clientela. Tali contenitori vengono forniti a titolo gratuito.</p> <p>3. Tempistiche di stoccaggio:</p> <p>Il tempo di stoccaggio massimo degli EoW presso l'impianto, trattandosi di materiale non degradabile e le cui caratteristiche non sono soggette a deterioramento, è di n. 1 anno dalla conclusione delle operazioni di recupero.</p>	<p><i>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. È possibile accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali)</i></p> <p>Non applicabile al caso</p>	<p><i>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i></p> <p><i>Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza.</i></p> <p>È stata verificata la presenza di un mercato per i prodotti che cessano la qualifica come rifiuti,</p> <p>I contenitori rigenerati sono depositati presso una zona specifica, individuata presso il capannone, per un periodo non superiore a 1 anno</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>4. <i>In caso di intermediazione devono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2)</i> Non applicabile al caso</p> <p>5. <i>In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegati lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato</i> Non applicabile al caso</p>		<p>durante i quali non possono verificarsi fenomeni di degradazione e/o perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</p>	<p><i>Dimostrazione della conformità a Standard tecnici</i> Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si farà riferimento alla Normativa ONU in merito agli imballaggi omologati UN</p>	<p>1. <i>Legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:</i> I. <i>REACH</i> II. <i>Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE</i> III. <i>Norme tecniche di prodotto europee/nazionali</i> IV. <i>Normative nazionali o di altri Stati Membri</i> V. <i>Criteri EoW nazionali e/o caso per caso previsti da altri Stati Membri o dalle Autorità competenti di Altri Stati Membri</i> VI. <i>Criteri EoW caso per caso nazionali validati dalle Autorità competenti</i> VII. <i>Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</i> Il materiale riciclato sarà omologato in base alla seguente classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusti in Polietilene dotati di coperchio non amovibile: N. ONU 1H1/Y 1,6/200 N. ONU 1H1/Y 1,6/250 N. ONU 1H1/Y 1,9/200 N. ONU 1H1/Y 1,9/250 • Fusti in Polietilene dotati di coperchio amovibile: Da n. ONU 1H2/X 60/S a n. ONU 1H2/X 360/S • Taniche in Polietilene dotate di coperchio non amovibile: ONU 3H1/Y 1,6/150 ONU 3H1/Y 1,6/200 ONU 3H1/Y 1,6/250 ONU 3H1/Y 1,9/150 ONU 3H1/Y 1,9/200 ONU 3H1/Y 1,9/250 • Fusti in lamiera di acciaio dotati di coperchio non amovibile: N. ONU 1A1/Y 1,6/200 N. ONU 1A1/Y 1,9/200 	<p><i>Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico</i> Non applicabile al caso</p>	<p><i>Definizione delle norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</i> Normativa ONU in merito agli imballaggi omologati UN. Non sono individuabili parametri da sottoporre a controllo analitico.</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.</i> Non applicabile al caso</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>N. ONU 1A1/Y 1,9/270</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusti in lamiera di acciaio dotati di coperchio amovibile: Da n. ONU 1A2/X 150/S a n. ONU 1A2/X 270/S <p>2. <i>Risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita.</i></p> <p>I prodotti recuperati sono sottoposti a controllo finalizzato a verificare l'assenza di parti danneggiate e la conservazione delle caratteristiche di impermeabilità e resistenza nei confronti dei liquidi. Viene inoltre verificata, mediante controllo visivo, l'assenza di sostanze inquinanti e/ o altri materiali indesiderati.</p> <p>3. <i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</i></p> <p>Non applicabile al caso</p>		
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
<p>d) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</p>	<p>Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>1. Standard ambientali presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</p> <p>Le procedure e le schede tecniche specifiche redatte dalla Federazione Italiana Recupero imballaggi (FIRI) contengono anche le specifiche e le caratteristiche ambientali tali per cui è possibile considerare un imballaggio in plastica rigenerato e pronto per il riuso.</p> <p>2. Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</p> <p>Gli standard tecnici contengono anche gli standard ambientali</p> <p>3. Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>I rifiuti non presentano rischi diretti sulla</p>	<p><i>E' possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.</i></p> <p>Sono già previsti standard ambientali</p>	<p><i>Norme tecniche di riferimento e degli standard ambientali della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</i></p> <p>I parametri da analizzare e le modalità sono definiti nelle norme tecniche.</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali.</i></p> <p>Non applicabile non essendo attività</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>salute umana per la presenza di patogeni</p> <p>4. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.</p> <p>Non si tratta di attività sperimentale</p>		sperimentale
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	<p><i>Dimostrazione che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima</i></p> <p>Dall'utilizzo degli oggetti che cessano la qualifica come rifiuto non derivano potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana</p>	<p><i>Documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:</i></p> <p><i>1 Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura</i></p> <p>Dall'utilizzo dei contenitori rigenerati non derivano impatti sull'ambiente, in quanto gli stessi risultano del tutto simili ai prodotti di nuova fornitura, in quanto integri e dotati di requisiti di tenuta nei confronti dei liquidi, puliti internamente ed esternamente, ovvero caratterizzati dalla presenza di idoneo sistema di chiusura funzionante.</p> <p><i>2 La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)</i></p> <p>Non applicabile al caso</p> <p><i>3 Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</i></p> <p>Non applicabile al caso</p> <p><i>4 Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti</i></p>	<p><i>Coinvolgere ATSpere quanto concerne la valutazione dell'impatto sanitario</i></p>	<p><i>Modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione da parte dell'Autorità Competente.</i></p> <p>Non applicabile al caso</p> <p><i>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</i></p> <p>Non applicabile al caso</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare gli esiti preliminari e le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</i></p> <p>Non applicabile al caso</p>

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<p>sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p> <p>Non applicabile al caso</p>		

7.1.3.2 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione. Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CRITERI SPECIFICI DETTAGLIATI

Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>a)</p> <p>Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso</p> <p>I rifiuti in ingresso all'impianto sono costituiti da fusti e taniche in Polietilene/fusti in lamiera di acciaio, integri e contaminati da sostanze pericolose/non pericolose</p> <p>Verificata la conformità, andranno valutate le caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche dei rifiuti ammessi al recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti in base all'origine, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere gli eow finali.</p> <p>I rifiuti in ingresso all'impianto sono costituiti da fusti e taniche in Polietilene/fusti in lamiera di acciaio, integri e contaminati da sostanze pericolose/non pericolose</p>	<p>Si suggerisce di accettare i codici XXY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.</p> <p>Non applicabile al caso</p>	<p>Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXY99 vanno dettate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p> <p>Si conferma che i rifiuti ammessi all'operazione di recupero risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusti e taniche in Polietilene: EER 150102 - 150110* • Fusti in lamiera di acciaio: EER 150104 - 150110*
Dettagliati Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>b)</p> <p>Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti, pericolosi e non pericolosi, costituiti da fusti e taniche in Polietilene integri, di capacità 10 ÷ 200 litri (150102, 150110*): fase di lavaggio, ottenuta mediante apparecchiatura specifica, finalizzata alla rimozione delle sostanze 	<p>Il processo si configura R3-R4</p>	<p>Processi e tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. e i parametri di processo da monitorare, se previsti.</p> <p>In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9, dell'Allegato C</p>



Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
	<p>inquinanti presenti all'interno ed all'esterno dei contenitori considerati. Il processo di trattamento risulta tale da garantire, per quanto riguarda i contenitori in Polietilene considerati, le caratteristiche di integrità e di tenuta nei confronti dei liquidi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rifiuti pericolosi costituiti da fusti in lamiera di acciaio integri, di capacità 50 ÷ 200 litri (EER 150104, 150110*): fase di lavaggio, ottenuta mediante apparecchiatura specifica, finalizzata alla rimozione delle sostanze inquinanti presenti all'interno ed all'esterno dei contenitori. Il processo di trattamento risulta tale da garantire, per quanto riguarda i contenitori in lamiera di acciaio considerati, le caratteristiche di integrità e di tenuta nei confronti dei liquidi. 		<p><i>alla parte IV</i> Si allega relazione tecnica descrittiva del processo di recupero previsto</p>
Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito Ai criteri
<p>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p><i>Specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</i></p> <p>Per quanto riguarda i criteri di qualità per i contenitori in plastica/metallo rigenerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contenitori in plastica: fusti e taniche in Polietilene di capacità 10 ÷ 200 litri, integri e dotati di requisiti di tenuta nei confronti dei liquidi, puliti internamente ed esternamente, ovvero caratterizzati dalla presenza di idoneo sistema di chiusura funzionante. In questo caso tali contenitori vengono considerati idonei al riutilizzo successivo, ovvero ad essere forniti alla clientela con lo scopo di consentire il deposito dei rifiuti prodotti dalle proprie attività. Contenitori in metallo: fusti in lamiera di acciaio di capacità 50 ÷ 200 litri, integri e dotati di requisiti di tenuta nei confronti dei liquidi, puliti internamente ed esternamente, ovvero caratterizzati dalla presenza di idoneo sistema di chiusura funzionante. In questo caso tali contenitori vengono considerati idonei al riutilizzo successivo, ovvero ad essere forniti alla clientela con lo scopo di consentire il deposito dei rifiuti prodotti dalle proprie attività. 	<p>Rispondenza ai requisiti di rispetto delle norme tecniche Normativa ONU in merito agli imballaggi omologati UN</p>	<p><i>Altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a)</i></p> <p>Per quanto riguarda gli usi a destino, questi ultimi saranno destinati al riutilizzo successivo, in modo da essere forniti alla clientela con lo scopo di consentire il deposito dei rifiuti prodotti dalle proprie attività.</p>
Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del</p>	<p><i>Descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle le condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)</i></p> <p>In riferimento ai requisiti affinché i sistemi di gestione, adottati dalla Ditta, siano finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, si evidenzia</p>	<p><i>Il sistema di gestione può essere certificato oppure interno all'Azienda; in tal caso deve essere codificato e le procedure acquisite in</i></p>	<p><i>Contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica</i></p> <p>Presso l'impianto sono presenti</p>

Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<i>caso</i>		<p>quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Ditta ha adottato un “Protocollo di gestione rifiuti”, il quale descrive le procedure di gestione dei rifiuti ritirati e gestiti in corrispondenza del complesso in oggetto. Tale documento comprende le modalità di trattamento previste per i rifiuti costituiti da contenitori in plastica/metallo. • Le procedure gestionali adottate dalla Ditta prevedono inoltre che, preliminarmente rispetto alla consegna ai clienti dei contenitori in plastica/metallo rigenerati, si proceda alla sottoscrizione di un contratto commerciale nel quale risultino indicati: caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da conferire, quantitativi previsti, modalità di conferimento, altre informazioni commerciali. Subordinatamente a tale contratto, si provvede a fornire alla clientela contenitori idonei al contenimento dei rifiuti prodotti. • Con riferimento alle procedure di controllo qualità adottate, si evidenzia come, con lo scopo di verificare la cessata qualifica come rifiuto dei contenitori in plastica/metallo rigenerati, la Ditta provvede, con riferimento a ciascun lotto ottenuto, a verificare il rispetto dei requisiti descritti al precedente Punto 3). Gli esiti di tale verifica risultano annotati su apposito registro, caratterizzato dalla presenza di pagine numerate in modo progressivo. 	<p><i>sede di istruttoria</i></p> <p>Il sistema di gestione risulta interno e lo stesso è stato acquisito in sede istruttoria.</p>	<p>tutte le procedure e le istruzioni di cui è composto il sistema di gestione Allegato 1.</p>
Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	di	<p>Modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ragione sociale del produttore Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto La quantificazione del lotto di riferimento Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. 	–	<p>Si riporta in allegato il modello di dichiarazione di conformità</p> <p>Allegato 2</p>

8. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
			R13	D15
150101		imballaggi in carta e cartone	X	
150102		imballaggi in plastica	X	
150103		imballaggi in legno	X	
150104		imballaggi metallici	X	

Codice	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
			R13	D15
150105		imballaggi in materiali compositi	X	X
150106		imballaggi in materiali misti	X	X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X
161001	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X
191201		carta e cartone	X	
191202		metalli ferrosi	X	
191203		metalli non ferrosi	X	
191204		plastica e gomma	X	X
191205		vetro	X	X
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

9. presso l'impianto non si effettuano miscelazioni;

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 6.1** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 6.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3, R4) e smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Istanza di varianti non sostanziali ex 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Planimetria del complesso - stato di progetto - tav. n. 2 dell'1.02.2021 Rev. dell'8.09.2021*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 6.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 6.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 6.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

- 6.4** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;
- 6.5** le revisioni e gli aggiornamenti dei documenti e della Dichiarazione di Conformità, allegati al presente provvedimento, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;
- 6.6** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 6.7** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 6.8** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 6.9** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 6.9.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 6.9.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 6.9.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 6.9.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 6.9.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 6.9.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 6.9.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 6.9.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 6.9.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 6.9.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 6.9.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 6.9.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di

sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano” del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

- 6.9.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell’anomalia e delle loro responsabilità;
 - 6.9.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l’anomalia, per caratterizzarne l’entità e per mettere in sicurezza l’intero carico o parte di esso;
 - 6.9.5.3** criteri e modalità di attivazione dell’Esperto Qualificato da parte dell’azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall’Esperto Qualificato;
 - 6.9.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell’ Esperto Qualificato;
 - 6.9.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 6.9.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 6.9.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l’area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L’iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 6.9.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall’art. 25 e dall’art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
- 6.9.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell’art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l’eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 6.9.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell’eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all’A.T.S. ed all’A.R.P.A. territorialmente competenti. Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all’A.T.S. territorialmente competenti;
- 6.9.8** le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.

6.9.9 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

6.10 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

6.10.1 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

RAEE

6.11 la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

6.12 l'impianto deve essere dotato di:

- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

6.13 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;

6.14 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

6.14.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

6.15 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 6.16** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 6.17** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 6.18** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 6.19** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

PILE E ACCUMULATORI

- 6.20** per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal d.lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) e di selezione/cernita (R12), le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al suddetto decreto legislativo, ed in particolare, oltre a quanto già stabilito con le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente provvedimento, quanto segue:
- 6.20.1** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 6.20.2** deve essere garantita:
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
 - idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio;
- 6.20.3** lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:
- le tipologie di rifiuti stoccati (CER);
 - lo stato fisico;
 - la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 6.20.4** nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 6.20.5** l'impianto deve possedere e rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- 6.20.6** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 6.20.7** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;

- 6.20.8** il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
- 6.20.9** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 6.20.10** le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;
- 6.20.11** lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 6.20.12** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 6.20.13** lo stoccaggio deve avvenire in apposti contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 6.20.14** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 6.20.15** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ad essere provvisti di sistemi di chiusura;
- 6.20.16** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 6.20.17** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 6.20.18** i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 6.20.19** lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per tali sistemi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- 6.20.20** le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- 6.20.21** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

FUSTI E CISTERNETTE

- 6.21** la capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva: dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi;
- 6.22** tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento, e qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione, di troppo pieno, il relativo scarico deve esserle convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e l'ambiente in modo da garantire il rispetto delle leggi in materia;

- 6.23** per ogni serbatoio, il quantitativo massimo di rifiuti effettivamente stoccato deve sempre essere inferiore alla propria capacità massima e comunque deve sempre essere mantenuto un 10% come volume di riserva;
- 6.24** i rifiuti depositati all'esterno devono essere su area impermeabilizzata, dotata di copertura e canalette di raccolta di eventuali sversamenti;
- 6.25** il rifiuto decadente dalle operazioni di aspirazione del residuo presente nelle cisternette/contenitori deve essere stoccato per tipologie omogenee e non possono essere miscelati residui con caratteristiche chimico/fisiche diverse tali da provocare potenziali reazioni;
- 6.26** tutte le superfici di deposito e trattamento rifiuti devono essere impermeabilizzate comprese le vie di movimentazione e carico/scarico;
- 6.27** le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate all'interno dello stabilimento;
- 6.28** non possono essere ritirati rifiuti contenenti materiali organici putrescibili tali da provocare molestie olfattive;
- 6.29** i fusti contenenti rifiuti non possono essere sovrapposti per più di tre piani, lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione;
- 6.30** l'attività di gestione dei rifiuti deve essere completamente separata dall'attività in conto terzi, affinché si possa verificare in qualsiasi momento la provenienza e la tracciabilità delle due attività;
- 6.31** lo stoccaggio delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire e le operazioni di recupero delle stesse devono avvenire unicamente all'interno del capannone;
- 6.32** devono essere chiaramente individuabili le cisternette/fusti ritirati in conto lavorazione che come rifiuto, stoccando le stesse nelle apposite aree;
- 6.33** deve essere garantita la tracciabilità delle cisternette/fusti dall'ingresso all'impianto all'uscita dallo stesso, anche al fine della corretta gestione dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero;
- 6.34** deve essere verificata la compatibilità dei residui di sostanze asportati dalle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, al fine di evitare reazioni indesiderate;
- 6.35** le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere di norma protette dall'azione delle acque meteoriche. Eventuali sversamenti devono essere contenuti e ripresi, per quanto possibile a secco;
- 6.36** i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere stoccati per categorie omogenee e contraddistinti da un codice CER;
- 6.37** all'apertura della valvola delle cisternette/fusti da recuperare/smaltire, in fase di accettazione, non dovrà fuoriuscire per una cisternetta da 1.000 litri di capienza, un residuo superiore ad 1 litro, mentre per una cisternetta da 500/600 litri di capienza il residuo non dovrà essere superiore rispettivamente a 0,5/0,6 litri;
- 6.38** le cisternette/fusti in coerenza con le caratteristiche di portanza proprie della gabbia, possono essere sovrapposti per un massimo di quattro piani, il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione;
- 6.39** i rifiuti decadenti dall'attività di recupero quali cisternette o parti di cisternette ammalorate non più recuperabili e da smaltire, che hanno contenuto sostanze pericolose (es. EER 150110* pericoloso assoluto), ai sensi delle Linee Guida SNPA 24/2020 metodo per la classificazione dei rifiuti (Decreto Mite 9 agosto 2021, recante l'approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" (21A05065) (GU Serie Generale n.200 del 21-08-2021)) mantengono la classificazione di rifiuti pericolosi e come tali vanno gestiti;
- 6.40** i rifiuti che possono generare maleodorazioni devono essere depositati in contenitori chiusi ed inivati ad impianto finale nel minor tempo possibile;

RIFIUTI SANITARI

- 6.41** il ritiro dei rifiuti di cui EER 180103 è consentito unicamente se gli stessi provengono da strutture nelle quali sono stati utilizzati appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recanti la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo";
- 6.42** le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
- 6.43** per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- 6.44** il deposito preliminare dei medesimi non deve superare i cinque giorni. Tale durata massima non è derogabile, fatto salvo il caso in cui l'impresa si doti di sistemi di refrigerazione. In tal caso la durata dello stoccaggio potrà essere estesa solo a seguito dell'approvazione da parte dell'autorità competente.

VARIE

- 6.45** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 6.46** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 6.47** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei EER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;
- 6.48** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;
- 6.49** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;
- 6.50** per i rifiuti pericolosi contenenti amianto identificati con CER 150111*, l'Impresa può effettuare esclusivamente lo stoccaggio provvisorio (D15), quest'ultimo limitato al miglioramento delle caratteristiche di tenuta degli imballaggi di confezionamento sulle partite conferite all'impianto, così da aumentare le condizioni di sicurezza sia igienico-sanitaria, sia ambientale; è vietata la rimozione dei materiali di confezionamento impiegati sui rifiuti al momento del confezionamento presso il sito di produzione; tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norme in materia di tutela della salute dei lavoratori e nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di tutela della salute dei lavoratori;
- 6.51** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 6.52** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 6.53** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

Fascicolo 2000.18.11/2001/663

Pagina 27



- 6.54** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 6.55** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

ALLEGATO 1 PROCEDURA DI GESTIONE

SCHEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI - SDS SERVICE S.R.L.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente "Schema di gestione dei rifiuti" racchiude le procedure adottate dalla Ditta con riferimento agli aspetti di seguito elencati:

- Programmazione dei viaggi;
- Procedure di accettazione/respingimento dei carichi di rifiuti;
- Procedure di scarico e suddivisione dei rifiuti;
- Operazioni di recupero/smaltimento svolte;
- Modalità di classificazione degli End Of Waste (EOW) ottenuti;
- Conferimento finale dei rifiuti;
- Conferimento degli End Of Waste (EOW) ottenuti.

PROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI

L'input per l'erogazione del servizio viene generalmente fornito dal produttore del rifiuto, sulla base delle proprie necessità organizzative. Sono inoltre contrattualmente stabiliti alcuni ritiri periodici.

Le richieste di ritiro sono gestite dal Direttore tecnico dell'impianto, il quale, sulla base del programma dei viaggi in corso, delle richieste d'urgenza, della disponibilità dei mezzi aziendali o presso terzi, comunica al cliente la prima data utile per il ritiro dei rifiuti, specificando inoltre l'orario indicativo previsto.

Nel programma dei viaggi, gestito dal Direttore tecnico dell'impianto, sono evidenziate le diverse categorie dei viaggi e/o esigenze specifiche del cliente. Prima di organizzare del viaggio, il Direttore tecnico provvede a verificare:

- La disponibilità di zone operative funzionali ad accogliere il rifiuto e che il quantitativo da ricevere sia compatibile con i limiti autorizzativi;
- Che la classificazione del rifiuto con la relativa attribuzione del codice EER sia tra quelli per i quali l'Azienda è in possesso di autorizzazione;

PROCEDURE DI ACCETTAZIONE/RESPINGIMENTO DEI CARICHI DI RIFIUTI

In ingresso all'impianto l'autista arresta l'automezzo in corrispondenza di una zona esterna. Successivamente provvede ad attivare il citofono, al fine di farsi riconoscere.

Ricevuto il nulla osta da parte del Direttore tecnico, l'autista si reca all'ufficio ricezione e consegna la documentazione di accompagnamento del rifiuto. Tale nulla osta, nel caso di rifiuti contenenti materiali metallici e di RAEE, risulta subordinato allo svolgimento, con esito positivo, della misurazione radiometrica esterna del carico in ingresso.

Il personale amministrativo effettua un controllo sulla documentazione di trasporto, verificando: l'avvenuta vidimazione e la corretta compilazione del formulario di identificazione rifiuto (FIR), la presenza delle firme del produttore e del trasportatore, la corretta indicazione di data e ora di inizio del trasporto, la corretta indicazione degli estremi dei provvedimenti autorizzativi, i quali devono risultare in corso di validità. Qualora necessario, verifica la presenza del certificato analitico relativo al rifiuto (di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di conferimento), confrontando, in caso di rifiuti pericolosi, le classi di pericolo (HP) indicate nel FIR. Viene inoltre controllata la presenza di adeguata segnaletica visiva sull'automezzo.

In caso di esito positivo dei controlli di cui al Punto n. 3, l'autista, accompagnato da un operatore addetto, si reca nell'area di conferimento (AREA 1) e prepara l'automezzo per lo scarico.

Successivamente all'avvenuto scarico dall'automezzo del generico rifiuto, personale operante presso il complesso, seguendo le indicazioni fornite dal Responsabile tecnico, provvede allo svolgimento delle seguenti procedure di controllo:

- Controllo visivo del materiale per verificare che non siano presenti prodotti/rifiuti di altra tipologia;
- Misurazione radiometrica e verifica in merito alla presenza di eventuali fonti di radiazioni ionizzanti (limitatamente ai rifiuti contenenti materiali metallici ed ai RAEE), effettuata mediante strumento portatile. In caso di esito positivo di tali controlli, corrispondente al caso in cui venga riscontrato un valore conforme a quello della radioattività di fondo del sito (rilevata con cadenza periodica), si provvede ad apporre apposito timbro sul FIR.
- Pesatura dei rifiuti, effettuata mediante pesa a piastre.

Nel caso in cui i controlli abbiano esito positivo il carico viene accettato presso l'impianto.

Nel caso in cui i controlli abbiano esito negativo, il carico viene respinto e viene contestualmente effettuata comunicazione alla Città Metropolitana di Milano entro le 24 ore successive.

Nel caso di esito negativo delle procedure di controllo radiometrico, ovvero qualora l'automezzo che trasporta il generico rifiuto abbia già varcato il cancello di accesso al complesso, si provvede ad attivare le procedure di emergenza prevista dalla documentazione predisposta dall'Esperto qualificato in radioprotezione. Tale rifiuto viene in particolare posizionato presso la zona finalizzata alla messa in quarantena dei rifiuti in ingresso, in attesa dello svolgimento di ulteriori verifiche da parte degli Enti preposti.

PROCEDURE DI SCARICO E SUDDIVISIONE DEI RIFIUTI

Gli operatori del centro effettuano lo scarico dell'automezzo secondo le seguenti possibili modalità:

- Carrello elevatore per i rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti in colli e/o disposti su bancale;
- Carrello elevatore per i rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti in big-bags
- Deposito diretto su pavimentazione dei container contenenti rifiuti solidi;
- Scarico manuale da autocarro/furgone, nel caso di rifiuti conferiti in contenitori di piccolo taglio.

Il personale del complesso, sotto la supervisione del Direttore tecnico, in funzione delle verifiche svolte sui rifiuti in ingresso (stato fisico, confezionamento, ecc.), stabilisce il destino dei rifiuti suddetti, ovvero:

- Deposito dei rifiuti in colli omologati in corrispondenza delle sezioni operative preposte allo scopo;
- Deposito dei rifiuti costituiti da RAEE in corrispondenza delle sezioni operative preposte allo scopo;
- Deposito dei rifiuti costituiti da batterie ed accumulatori in corrispondenza delle sezioni operative preposte allo scopo;
- In caso di rifiuti costituiti da materiali solidi non pericolosi non elencati in precedenza: stoccaggio in cumuli e/o cassoni e/o altri contenitori in corrispondenza delle operative preposte allo scopo;
- Messa in quarantena (presso zona specifica) al fine dello svolgimento di ulteriori verifiche.

Gli operatori provvedono a identificare i rifiuti suddetti, mediante apposizione di etichette/cartelli riportanti: codice EER, peso, stato fisico, eventuali classi HP.

OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO SVOLTE

Presso l'impianto risultano conseguite le seguenti operazioni:

- R3: lavaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da contenitori vuoti in plastica;
- R4: lavaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da contenitori vuoti in metallo;
- R12: selezione/cernita, sconfezionamento, lavaggio contenitori e raggruppamento in deroga/non in deroga all'Art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- D13: sconfezionamento e raggruppamento in deroga/non in deroga all'Art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

MODALITA' DI CLASSIFICAZIONE DEGLI END OF WASTE (EOW) OTTENUTI

Al fine di valutare i criteri di qualità in base ai quali risulta cessata la qualifica come rifiuto dei materiali, costituiti da contenitori in plastica/metallo derivanti dalle attività di recupero (R3, R4) svolte presso l'impianto in oggetto, la Ditta provvede a verificare il rispetto dei requisiti per classificare i fusti e le taniche come EOW.

In caso di esito positivo delle verifiche, i contenitori vengono considerati idonei al riutilizzo successivo, ovvero ad essere forniti alla clientela con lo scopo di consentire il deposito dei rifiuti prodotti dalle proprie attività.

CONFERIMENTO FINALE DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti depositati (R13/D15) presso l'impianto, compresi i rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte, avviene verso impianti di recupero/smaltimento definitivo, oppure verso impianti ad essi tecnicamente connessi, attraverso automezzi iscritti all'Albo Nazioni Gestori Ambientali e previa compilazione di FIR.

CONFERIMENTO FINALE DEGLI END OF WASTE (EOW) OTTENUTI

Il conferimento finale del materiale EOW ottenuto avviene con il loro carico ai clienti con relativo DDT.

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero*	
Anno	

(*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

Il/La sottoscritto/a		nato/a		()
il	C.F.	di cittadinanza		
residente a	()	in		n.
in qualità di				
dell'Impresa		CF/P.IVA		
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
Impianto di produzione				
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti				n.
rilasciata in data		da		

DICHIARA CHE

- 5 la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- 6 la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata _____;
- 7 il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: _____; t: _____;
- 8 il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- 9 il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____;

DICHIARA INOLTRE

- 10 di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

Fascicolo 2000.18.11/2001/663

Pagina 31



- 11 di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

- 12 documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
- 13 documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
- 14 copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

(luogo)

(data)

(firma leggibile)

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”;
2. **D.m. 5 febbraio 98** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
3. **L.r. 26/2003** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.